



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 38

**13<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Territorio,  
ambiente, beni ambientali)

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

173<sup>a</sup> seduta: giovedì 29 ottobre 2020

Presidenza del presidente MORONESE

**I N D I C E****DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE**

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge Salva-Mare»)**, approvato dalla Camera dei deputati

**(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare**

**(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 14, 17
ARRIGONI (L-SP-PSd'Az) . . . . .	15
BRIZIARELLI (L-SP-PSd'Az) . . . . .	12, 14
GALLONE (FIBP-UDC) . . . . .	7
MESSINA Assuntela (PD) . . . . .	6
NASTRI (Fdl) . . . . .	10
QUARTO (M5S) . . . . .	5
VANIN (M5S) . . . . .	3

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Segle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d'Italia: Fdl; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-IDEA e CAMBIAMO: Misto-IeC; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB.

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Morassut.*

*I lavori hanno inizio alle ore 9.*

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

**(1571) Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare («legge SalvaMare»)**, approvato dalla Camera dei deputati

**(674) MANTERO ed altri. – Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il recupero di rifiuti in mare**

**(1503) IANNONE ed altri. – Disposizioni per il recupero dei rifiuti solidi dispersi in mare e per la protezione dell'ecosistema marino**

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1571, 674 e 1503, sospesa nella seduta di ieri.

Passiamo all'esame degli articoli, su cui sono stati presentati alcuni emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

VANIN (M5S). Signor Presidente, ringrazio i colleghi per la disponibilità e coloro che mi hanno sostenuta in questa visione della tutela di Venezia. In questo senso, vorrei ricordare il professor Ortolani, che ha costituito per me un aiuto importante.

Gli emendamenti che presento sono molto semplici e sono sostanzialmente due. Nell'emendamento 4.3 si legge che: «Nel rispetto della normativa vigente, nelle isole minori marine, lacunari e lacustri gli esercenti di attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande, a decorrere da 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, non possono distribuire e/o commercializzare posate, piatti e bicchieri non compostabili e plastica per alimenti monouso. In occasione di feste pubbliche e sagre possono essere distribuiti al pubblico solo posate, piatti e bicchieri compostabili».

La *ratio* di tale previsione si rinviene nell'ampia diffusione di questa modalità e di questa visione nelle isole ed è proprio ai regolamenti ivi approvati che ci siamo ispirati per questo emendamento.

Al capoverso 1-ter si legge: «Agli esercenti le attività commerciali, artigianali e di somministrazione di alimenti e bevande di cui al comma precedente che, nell'esercizio delle proprie attività, impiegano sistemi di vuoto a rendere o di miscita spinata, è attribuito il riconoscimento ambientale attestante l'impegno per il rispetto dell'ambiente e la sostenibilità

dell'attività svolta, come disposto dell'articolo 10 della presente legge. Per i soggetti di cui al presente comma, gli enti, mediante apposito regolamento (ricordo nuovamente che è già in atto in molti territori), possono stabilire esenzioni o riduzioni del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, comma 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160».

Faccio un riferimento alla violazione delle disposizioni, che è punita con sanzioni applicabili ai sensi della legge n. 689 del 24 novembre 1981. Dall'attuazione del presente articolo, inoltre, non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Tutto ciò costituisce la concretizzazione di un obiettivo che per noi è assolutamente importante a tutela dell'ambiente.

All'articolo 11 ho presentato l'emendamento 11.0.1, che tratta delle disposizioni per la laguna di Venezia, per cui chiedo la disponibilità di tutti.

Sono considerate isole minori della laguna di Venezia le seguenti isole: Venezia, Chioggia, Lazzaretto Vecchio, Lazzaretto Nuovo, Poveglia. Il motivo per cui tali isole sono state definite minori, anche se tutti pensiamo siano molto grandi, magari perché collegate da un ponte – Venezia e Chioggia hanno un ponte – è che, in realtà, le loro dimensioni sono molto limitate e, quindi, hanno bisogno di maggiori tutele perché la loro fragilità è sempre più profonda.

Il comma 2 sull'isola di Poveglia è fondamentale. L'isola di Poveglia è molto particolare: è stata messa all'asta più volte ed è un'isola per la quale i cittadini, i residenti di Venezia, ma anche di tutta la Città metropolitana e dell'intero territorio vicino Venezia, hanno fatto una colletta per cercare di comperarla ed evitare l'ulteriore privatizzazione di un'altra isola. Andando in laguna, infatti, ci si ferma lungo il percorso, si approda, si scende; se c'è brutto tempo, ci si può fermare, ma se fosse privata non si potrebbe. Noi vogliamo rendere, l'isola minore di Poveglia inalienabile.

Con l'emendamento chiediamo che la sua gestione sia affidata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per usi istituzionali e come sede dei propri uffici e istituti. È, inoltre, sede del Centro di studio e di ricerca internazionale sui cambiamenti climatici previsto dall'articolo 1, comma 119, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 e delle attività di monitoraggio e controllo dell'ambiente marino previste dall'articolo 6 della presente legge.

Al comma 3 forniamo una visione diversa. In alternativa al contributo di sbarco di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge n. 145 del 30 dicembre 2018, il Comune di Venezia può chiedere ai visitatori che accedono, con qualsiasi mezzo, alla città antica e alle altre isole minori della laguna un contributo annuale di sostenibilità ambientale (CASA) a fronte dei servizi indivisibili erogati. Per noi è fondamentale ci sia un contributo per sostenere la vita di queste piccole isole e di tutto il centro. Il contributo potrebbe prevedere molte situazioni; esso, nella previsione dell'emendamento, darebbe diritto alla circolazione nel territorio della città antica e delle altre isole minori della laguna di Venezia per un anno solare e

sarebbe disciplinato con regolamento comunale, che può stabilire esenzioni e riduzioni.

Come si può evincere, dall'attuazione del presente emendamento non devono derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvederebbero alle attività previste dal tale norma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con enfasi voglio sottolineare l'importanza di riconoscere come isole minori quelle indicate e la particolare attenzione che merita l'isola di Poveglia, che per noi che viviamo la città storica e la laguna è un bene inalienabile, prezioso e insostituibile. Vorremmo ci fosse un limite alla vendita o alla svendita di questi beni importantissimi che, come ripeto, sono la ricchezza di questa città e dei suoi cittadini.

QUARTO (M5S). signor Presidente, vorrei illustrare gli emendamenti 1.1 e 3.1, che sono identici.

Sapete che i rifiuti plastici, ma non solo, presenti nel mare arrivano da terra attraverso i corsi d'acqua. Dalla legge è prevista una raccolta di rifiuti a terra e a mare, sia accidentale che volontaria. Quest'ultima avviene attraverso delle campagne di raccolta dei rifiuti da parte di varie associazioni ed enti. Io propongo di introdurre un nuovo sistema di raccolta fisso lungo i corsi d'acqua, che catturi i rifiuti senza interferire con le funzioni ecosistemiche dei corpi idrici. Questo significa che il sistema non deve comunque alterare le normali funzioni di sedimentazione, né il fluire delle acque, né gli spostamenti della fauna e dei pesci: tali sistemi, cioè, non devono fungere da reti di alcun tipo, ma devono essere a pelo d'acqua (è possibile tecnicamente realizzarli), catturando i rifiuti che galleggiano. Si andrebbero così a raccogliere molte plastiche e altri rifiuti, che arrivano nei corsi d'acqua attraverso i pluviali, l'inquinamento del suolo o l'abbandono dei rifiuti.

Mi rivolgo anche agli amici della Lega, che avevano presentato il disegno di legge n. 216: tali sistemi andrebbero anche a catturare i vegetali che galleggiano nell'acqua (come un tronco o un ramo), che poi, quando nei corsi d'acqua vi è un maggiore apporto idrico o una diminuzione dell'energia dell'acqua per un motivo qualsiasi, come una deviazione o un'ansa, si accumulano e fungono da diga, naturale o artificiale, a monte della quale l'acqua si addensa, con il rischio conseguente di fenomeni di alluvionamento. È questa la causa della gran parte delle alluvioni che avvengono lungo i corsi d'acqua.

Tale cattura avrebbe un doppio sistema. Le suddette dighe, che ho visto e conosco per mestiere, sono composte da vari rifiuti, naturali e di sostanze vegetali, ma anche artificiali, che scorrono lungo i corsi d'acqua. Questi sistemi fissi innanzitutto eviterebbero l'arrivo dei rifiuti e delle plastiche a mare, ma avrebbero anche una funzione di mitigazione del dissesto idrogeologico e dei fenomeni di alluvionamento lungo i corsi d'acqua.

MESSINA Assuntela (*PD*). Signor Presidente, come Gruppo Partito Democratico interveniamo tramite alcuni emendamenti per una definizione che ritengo opportuna su alcune questioni.

Abbiamo avuto modo di approfondire con la relatrice l'emendamento 5.2 sulla posidonia durante le precedenti fasi di discussione generale, recependo soprattutto alcuni stimoli provenienti direttamente dalle associazioni; tale elemento d'interlocuzione penso sia nello spirito di questa nostra illustrazione. La proposta infatti interviene sull'articolo 5 del disegno di legge, che reca norme per la gestione delle biomasse vegetali spiaggiate, proprio per una loro reimmissione nell'ambiente naturale. L'emendamento apporta alcune significative modificazioni, volte a promuovere un utilizzo maggiormente sostenibile, sempre nell'ottica di una visione che abbia al centro la sostenibilità della posidonia spiaggiata.

In primo luogo, la proposta non si riferisce soltanto alle biomasse vegetali, ma sposta la nostra attenzione anche sulla deposizione dei residui delle stesse, frammiste ai grandi quantitativi di sabbia e di rifiuti antropici. In secondo luogo, essa prevede che, solo nel caso in cui non sia possibile mantenere *in loco* o reimmettere tali biomasse nell'*habitat* naturale, si possano avviare formule per la gestione di quei rifiuti, che comunque possano consentire un'efficace separazione della componente sabbiosa dalla frazione vegetale e dai rifiuti antropici; è questo un primo emendamento, sul quale chiediamo attenzione.

Un ulteriore emendamento che mi pare opportuno rivolgere alla vostra attenzione riguarda sempre l'articolo 5 ed è relativo al piano per lo sbarramento dei fiumi, che per alcuni versi richiama le questioni che, in maniera differenziata, anche il senatore Quarto ha messo in luce. Sappiamo bene che gli sversamenti dei fiumi costituiscono la causa più rilevante d'inquinamento del mare: in quest'ottica, andrebbe riconsiderato il sistema di depurazione degli scarichi con un meccanismo di incentivi e disincentivi, quindi premi ai comportamenti delle amministrazioni regionali e comunali virtuose e sanzioni nei confronti di quelle inadempienti. L'emendamento 5.0.1, quindi, prevede che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni – passaggio che riteniamo assolutamente necessario e di consistenza –, entro il 31 dicembre provveda all'aggiornamento annuale. Al finanziamento delle azioni previste dal piano si provvede annualmente a decorrere dall'anno 2021 con la legge di bilancio.

Ci rendiamo conto che questo significa un'ulteriore assunzione di responsabilità, ma anche in questo caso cerchiamo di recepire le sollecitazioni pervenute da alcune associazioni ambientaliste.

Con altri emendamenti, relativi all'articolo 11, a prima firma Mirabelli, ma sostenuti anche dagli altri colleghi del Partito Democratico, affrontiamo il tema degli interventi di dissalazione, tenuto conto che si tratta di una questione che riguarda un ragionamento ampio, ma che, a nostro avviso, merita anche uno spostamento delle competenze regionali, per limitare i tempi e i pesi burocratici dei diversi adempimenti, anche alla luce dell'impegno del Governo per lo snellimento di tali pratiche. Questa è una

precondizione condivisa per il rilancio dell'economia del nostro Paese. In particolare, l'emendamento 11.1 è volto a sostituire, per gli impianti di desalinizzazione, la VIA con la verifica di assoggettabilità a VIA, stabilendo in relazione a questa la competenza regionale.

In conclusione, attraverso questi emendamenti si cerca di procedere verso uno snellimento della possibilità di rendere ancora più efficace la norma che mettiamo in campo.

GALLONE (*FIBP-UDC*). Signor Presidente, abbiamo presentato diversi emendamenti che riteniamo di buon senso e, se vogliamo, a completamento di un disegno di legge che riteniamo molto importante, soprattutto in un momento storico come questo. Non sono moltissimi, quindi li illustrerò uno per uno.

All'articolo 2, l'emendamento 2.3 riguarda la separazione dei rifiuti, intervenendo nella modalità di gestione di quelli accidentalmente pescati, al fine di garantire ai gestori degli impianti portuali di avere contezza della provenienza dei due flussi di rifiuti (quelli prodotti dalle navi e quelli accidentalmente pescati). Questi ultimi, ancorché equiparati ai fini del conferimento, debbono comunque essere quantitativamente distinguibili, in quanto i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati saranno coperti con una specifica componente della tariffa a carico dei cittadini, com'è previsto poi dal successivo comma 6; l'impianto portuale che gestisce sia i rifiuti accidentalmente pescati sia quelli prodotti dalle navi dev'essere in grado di individuare i rispettivi flussi e, quindi, di poterli comunicare agli enti competenti. Secondo noi, è una specifica che aiuta soprattutto i gestori e chi deve provvedere alle fasi successive.

L'emendamento 2.6 propone l'inserimento della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP), per cui vengono anche specificate le modalità di raccolta, all'interno dei piani raccolta e di gestione dei rifiuti approvati dalle Regioni di competenza ai fini dell'articolo 5 della direttiva europea n. 883 del 2019, per un maggior coordinamento in materia e un coinvolgimento delle parti interessate, con una fase sperimentale di gestione dei RAP caratterizzata anche da progetti promossi dai soggetti individuati all'articolo 3. Ciò consentirebbe una raccolta dati, campagne di pulizia e promozione dell'economia circolare. Si tratta di una fase sperimentale associata a uno specifico progetto che tenga conto della conformazione geografica del porto di riferimento e del relativo sistema organizzativo. Ciò avrebbe l'indubbio vantaggio di avere un unico interlocutore, il promotore del progetto, in grado di coordinare in modo efficiente i vari soggetti coinvolti nella filiera e di raccogliere in modo univoco e uniforme i suddetti dati, nonché individuare la filiera del recupero ritenuta più idonea.

Parliamo ora della garanzia di separazione tra i flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi rispetto a quelli pescati accidentalmente. Si tratta, in parte, di quanto proposto in audizione dalla Rete energia rifiuti ambiente (RERA), che segnalava la necessità di garantire, per i rifiuti riportati a terra, la separazione dei flussi fisici dei rifiuti prodotti dalle navi e di

quelli pescati, proprio al fine di prevedere indebiti trasferimenti dei due aggregati.

L'emendamento 2.20 interviene sul comma 5 dell'articolo 2 e introduce la lettera *f-ter*), che stabilisce che le pene di cui al comma 1 dell'articolo 256 del decreto legislativo n.152 del 2006 non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, consorzi e associazioni tra imprese di pesca, alle organizzazioni di produttori di pescatori autonomi o subordinati che, nell'esercizio dell'attività di pesca, recuperano rifiuti in mare e li trasportano a terra.

L'emendamento 2.21 interviene per cercare di ristorare i Comuni che ovviamente avranno nuove incombenze derivanti da questa legge. Noi chiediamo, pertanto, che i Comuni avviino una raccolta dei dati di monitoraggio riguardanti il volume, la quantità e la qualità dei rifiuti accidentalmente pescati, anche ai fini della prevista relazione annuale alle Camere. Quindi, oltre a prevedere la suddetta attività di monitoraggio, che sarà comunque un'incombenza che si pone in capo ai Comuni, prevediamo di stanziare delle risorse per supportare almeno quei piccoli Comuni costieri che, gravati da questa ulteriore responsabilità, potrebbero non farcela; chiediamo, quindi, 200.000 euro dall'anno 2020, da finanziare mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente nell'ambito dei fondi di riserva speciale. Noi proponiamo questo, ma se c'è qualcosa di migliore si può fare.

Vengo all'emendamento 2.23, che contiene una previsione di contributo. Il comma 6 dispone che i costi di gestione siano coperti con una specifica componente che si aggiunge alla tassa o tariffa dei rifiuti. Ovviamente l'aumento sarà a carico di tutte le utenze del territorio nazionale. Di fatto, noi la interpretiamo come una tassa occulta che andrà a gravare su tutti i cittadini e che si andrà ad aggiungere a tutte le imposte. L'emendamento, pertanto, prevede che, a copertura dei costi complessivi di gestione dei suddetti rifiuti, sia prelevata una quota parte (che sarà comunque minima) del tributo speciale riscosso dalle Regioni del Paese; la quota utilizzata non deve, secondo noi, comportare un aumento dell'ecotassa per il conferimento alla Tari (cerchiamo comunque di non aumentare le tasse e di rovesciare il paradigma; come abbiamo sempre detto, cerchiamo di incentivare piuttosto che disincentivare o punire).

L'emendamento 2.25 aggiunge una specifica ai temi trattati, stabilendo che l'Autorità svolge attività di vigilanza sul corretto utilizzo delle risorse relative al gettito della componente tariffaria di quel medesimo comma 6. È soltanto una funzione di vigilanza dell'Autorità.

L'emendamento 2.28 prevede una fase di sperimentazione per la definizione delle modalità di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (RAP), caratterizzata anche da progetti, come le campagne di pulizia, la promozione dell'economia circolare, che ricordavo all'articolo 3. La fase sperimentale associata a uno specifico progetto deve tener conto della conformazione geografica del porto di riferimento, per avere un unico interlocutore in grado di coordinare in modo efficiente i vari soggetti, raccogliere in modo univoco e uniforme i suddetti dati e individuare la filiera



del recupero ritenuta più idonea in relazione alla tipologia del rifiuto raccolto.

L'emendamento 2.30 inserisce un incentivo, perché dobbiamo fare in modo che l'attività di recupero in mare dei rifiuti svolta dalle imbarcazioni sia incentivante. L'emendamento prevede la possibilità per i comandanti delle imbarcazioni da pesca di poter beneficiare di una riduzione della tariffa per lo smaltimento dei rifiuti di bordo prodotti dall'imbarcazione da pesca, qualora prevista dai Comuni interessati, proporzionalmente alla quantità di rifiuti in plastica rinvenuti in mare e conferita a terra presso un idoneo impianto portuale di raccolta di rifiuti. La prevista obbligatorietà per i comandanti delle imbarcazioni a conferire a terra i rifiuti accidentalmente pescati in mare rischia di avere pochi effetti pratici perché, di fatto, non essendo previsto un controllo, né sanzioni in caso di mancato rispetto di questo obbligo, né incentivi a portare i rifiuti a terra, rimane una norma che nella sua applicabilità potrebbe non ottenere gli effetti sperati. Quindi, di fatto, tutto viene lasciato alla sensibilità e al senso civico del comandante. Invece, noi con l'emendamento proponiamo un beneficio che serva da stimolo ai comandanti di imbarcazioni più virtuose e rispettose della legge nel riportare a casa i rifiuti. Chiediamo, pertanto, lo stanziamento di 200.000 euro anche solo temporalmente.

All'articolo 3, oltre all'emendamento 3.2, abbiamo presentato l'emendamento 3.4, che richiama anche la proposta del senatore Quarto. Anche noi chiediamo di favorire il recupero di rifiuti di plastica, ma più in generale dei rifiuti dispersi. L'emendamento mira a contrastare l'inquinamento da rifiuti nelle acque interne attraverso il recupero di materiale plastico presente nei corpi idrici anche mediante l'uso di barriere antiplastica e di altri strumenti utili a tale finalità.

L'emendamento 3.0.1 prevede la limitazione dell'uso dei prodotti in plastica nelle spiagge e negli altri ambienti naturali. Non siamo mai stati integralisti sull'uso della plastica e abbiamo sempre privilegiato, invece, il sistema dell'educazione e del corretto conferimento, smaltimento e riciclo. In un momento di transizione come questo, in cui l'oggetto in plastica è ancora utilizzato per mille motivi come, per esempio, la situazione che stiamo vivendo attualmente, chiediamo che i Comuni introducano misure innanzitutto per la riduzione dell'impiego di prodotti di plastica nelle spiagge e in altri ambienti naturali e che mettano in condizione le persone che utilizzano ancora la plastica di poterla conferire nella maniera più corretta, incrementando i punti di raccolta, per diminuire l'inquinamento e, nello stesso tempo, aumentando le sanzioni.

Anch'io avrei voluto presentare un emendamento sull'obbligatorietà del posacenere portatile per chi fuma: quello che è obbligatorio non piace mai molto, però non mi sarebbe dispiaciuto il concetto, proprio come si raccolgono le deiezioni dei cani. È questo un passaggio che dovremmo fare tutti insieme: oggi la cicca di sigaretta buttata per terra, nel mare o sulla spiaggia è un reato socialmente accettato, perché difficilmente qualcuno interviene per stigmatizzare un comportamento del genere, ma si po-

trebbe agire, anche senza limitare la libertà personale di nessuno, facendo in modo che vi sia almeno un po' di attenzione in più.

L'emendamento 5.4, a firma del senatore Mallegni e mia, richiede che per le alghe spiaggiate (che so essere materia della nostra relatrice), affinché diventino una tipologia di rifiuto, si possa parlare di *end of waste* anche in questo caso e ci sia una corretta gestione (si possano togliere, pulire e ributtare in mare). Vorrei approfondire quest'emendamento insieme alla relatrice, per verificarne l'attuabilità, dato che ci teniamo particolarmente.

Passiamo all'emendamento 10.2, in cui aggiungiamo semplicemente l'espressione «fluviale o lacuale», per non parlare soltanto di ambiente marino.

Con l'emendamento 10.3 riportiamo a sei mesi, com'era previsto dal testo iniziale, il tempo entro il quale dev'essere emanato il regolamento, perché un anno ci sembra eccessivo; avendo la volontà di far cominciare al più presto questo tipo di percorso, sarebbe più opportuno mantenere un termine più breve e penso che si possa fare.

Ritengo molto importante l'emendamento 10.0.4, perché reca misure per il contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni, che sono come automobili, alla fine, in quanto contengono una serie di materiali. In linea con i principi di efficienza e circolarità, vorremmo promuovere il riuso di parti e componenti, la demolizione selettiva, il riciclo dei materiali derivanti (legno, metallo, plastica e vetroresina); oggi non c'è ancora una normativa sull'*end of waste* per la vetroresina, per esempio, che fa sì che i costi a carico dell'armatore siano piuttosto elevati e che essa finisca perlopiù in discarica, provocando un'emergenza ecologica (mi sembra si parli di 450 euro per tonnellata).

Al fine di evitare l'affondamento dell'imbarcazione nei mari o nei laghi, risulta necessaria una disciplina specifica sull'*end of waste* nazionale, che riconosca le soluzioni innovative di tipo termochimico, ecologicamente ed economicamente sostenibili, in grado di recuperare, oltre alla fibra di vetro, anche la resina contenuta nel rifiuto in vetroresina, con rese fino all'80-85 per cento, sotto forma di liquido, che può essere nuovamente riciclato in miscela con la resina vergine o poliestere comunemente impiegata sul mercato per la realizzazione di nuovi prodotti in vetroresina; mi sembra una norma urgente e necessaria, pertanto l'emendamento in questione è per noi molto importante.

Sull'emendamento 11.2 ho bisogno di confrontarmi con la relatrice. Sui restanti emendamenti, mi riservo di intervenire in sede di dichiarazione di voto.

NASTRI (*Fdi*). Signor Presidente, ci auguriamo che il Governo voglia tenere seriamente in considerazione anche i nostri emendamenti.

Per quanto riguarda l'articolo 1, con l'emendamento 1.4 proponiamo di aggiungere al comma 1, lettera *h*), dopo le parole «imbarcazioni galleggianti» le seguenti «, nonché le navi adibite alle operazioni di campagna

di pulizia del mare, dei laghi, dei fiumi e delle lagune», nell'intento di articularle e anche di allargarle.

Per quanto riguarda l'articolo 2, con l'emendamento 2.7 proponiamo di sostituire il comma 2 con il seguente: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adottare entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, disciplina l'istituzione in ciascun porto, a cura dell'autorità portuale competente, di isole ecologiche idonee ad assicurare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi dispersi in mare e recuperati». Proponiamo altresì di sopprimere il comma 3 e, con l'emendamento 2.22, di sopprimere, i commi 6 e 7.

L'emendamento 2.26 propone di inserire il seguente comma: «7-bis. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge è elaborato dal Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un piano strutturale di interventi, da realizzarsi anche attraverso progetti pilota, che preveda un protocollo di raccolta dei rifiuti e monitoraggio del medesimo protocollo, nonché un sistema di incentivazione per il comparto ittico. Il piano, elaborato con il supporto di una Commissione a composizione pubblica e privata, è aggiornato con cadenza biennale».

Con l'emendamento 2.27 si chiede di sostituire il comma 8 con i seguenti commi: «8. Agli imprenditori ittici è attribuito un credito d'imposta nella misura di 40 euro per ogni quintale di rifiuti solidi recuperati in mare durante il regolare esercizio dell'attività di pesca.

8-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative per il riconoscimento e la fruizione dell'agevolazione fiscale di cui al comma 8».

L'emendamento 2.0.1 reca: «Dopo l'articolo, inserire il seguente: Articolo 2-bis. (Informazioni agli imprenditori ittici). 1. L'autorità portuale, anche in collaborazione con le associazioni di categoria della pesca professionale, fornisce agli imprenditori ittici le informazioni concernenti: a) i dati che evidenziano la necessità del corretto conferimento dei rifiuti recuperati durante l'attività di pesca, nonché della segnalazione delle alterazioni dell'ambiente riscontrate in mare; b) la localizzazione delle isole ecologiche di cui all'articolo 2; c) le procedure per il conferimento dei rifiuti solidi recuperati in mare; d) le indicazioni per la segnalazione delle criticità rilevate nelle procedure di raccolta e di consegna alle isole ecologiche dei rifiuti solidi recuperati in mare».

All'articolo 10 abbiamo presentato l'emendamento 10.0.6, che recita: «Dopo l'articolo, inserire il seguente: Articolo 10-bis (Riconversione delle imprese ittiche). 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con decreto da adot-

tare entro tre mesi dalla durata dell'entrata in vigore della presente legge, elabora un piano di interventi per la riconversione delle flotte della pesca e l'orientamento professionale dei pescatori in attività finalizzata alla raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare, in conformità ai seguenti criteri: *a)* prescrivere le modalità tecniche per la raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare; *b)* stimare i costi per riconvertire le flotte della pesca in piattaforme per attività ambientale di pulizia del mare, raccolta di attrezzature della pesca smarrite, osservazione del mare e del suo ecosistema e individuare le relative modalità di finanziamento; *c)* individuare le esigenze di formazione dei pescatori necessarie per svolgere l'attività di raccolta dei rifiuti solidi dispersi in mare; *d)* prevedere incentivi per la riconversione dell'attività di pesca in attività di raccolta di rifiuti soli dispersi in mare».

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, faccio una premessa che vale per il Gruppo e, in generale, per i lavori. Noi partiamo da un testo base che è stato licenziato alla Camera e non ha visto voti contrari. Nella fattispecie, la Lega si è astenuta, concordando nell'impianto generale con la necessità di intervenire, auspicando però che nel prosieguo dell'*iter* parlamentare ci fosse la possibilità di migliorare il testo. Questo è lo spirito, quindi, con cui ci accingiamo a illustrare e a votare gli emendamenti e ci tenevo a sottolinearlo.

È altresì apprezzabile il fatto che il disegno di legge in esame avrà un *iter* completo: passando alla Camera per una terza lettura permetterà a entrambe le Camere di potersi esprimere e ciò lo riteniamo particolarmente significativo, soprattutto su un tema come questo. Lo spirito degli emendamenti, come in altre circostanze, ma in questo caso in particolare, è quello di migliorare il testo. Ciò vale soprattutto per alcuni emendamenti che illustrerò, come per quelli che illustreranno i colleghi, perché il fine ultimo alla base dell'atto sia effettivamente e concretamente raggiunto. A volte, infatti, può anche accadere che un articolato, pur giusto, non prenda in considerazione alcuni soggetti o alcuni aspetti, lasciando un vuoto che in un certo senso non realizza un'applicazione completa dello spirito. Sappiamo, infatti, che ci possono essere delle definizioni importanti che si rivelano fuorvianti o non complete.

Passo ora all'esame degli emendamenti all'articolo 1, partendo proprio dal discorso delle definizioni e del campo di applicazione. L'emendamento 1.2 mira a inserire tra le fattispecie anche la pesca sportiva e ricreativa con riferimento alla tipologia d'imbarcazione; esso non comporta costi, ma è unicamente volto a permettere una corretta comprensione e una giusta applicazione del campo d'intervento.

Riteniamo fondamentale recuperare i rifiuti dal mare e fare in modo che gli stessi possano essere conferiti correttamente da parte di tutti. Siamo partiti dai pescatori che trovano i rifiuti nelle reti e, con l'emendamento 1.3, evidenziamo che la stessa situazione potrebbe verificarsi anche per coloro i quali noleggiavano un'imbarcazione da diporto con conducente ed equipaggio. Il senso è che se si raccoglie si fa qualcosa di positivo e

cerchiamo di permettere a ciascuno, a prescindere dall'imbarcazione e dalla natura giuridica, di contribuire alla pulizia del mare.

Passando all'articolo 2, con l'emendamento 2.4 si propone un miglioramento per quanto riguarda la gestione dei rifiuti raccolti. Inoltre, sempre con riferimento all'articolo 2, rileviamo che, se è previsto che un soggetto che svolge una certa funzione in un dato momento debba essere iscritto all'albo, potremmo trovarci in difficoltà; l'emendamento 2.8 prevede per quelle attività in questi casi il soggetto che si trova nella condizione di dover conferire non sia all'iscrizione all'albo, altrimenti daremmo uno spunto positivo, ma agiremmo in contrasto rispetto alla norma che impone che tutti coloro che svolgono quel determinato servizio o funzione debbano essere iscritti all'albo. Specificarlo evita che ci si ritrovi in un conflitto normativo.

Vengo ora all'emendamento 2.9. La definizione di comandante della nave è precisa, ristretta e specifica ed è contenuta in altri dispositivi normativi e legislativi. Estendere la definizione anche al conducente del natante permette di dare copertura a tutti quei soggetti che si trovano fisicamente sul natante; infatti, se ci riferiamo solo al comandante della nave intendiamo qualcosa di specifico.

Anche l'emendamento 2.12 ripropone l'estensione e la definizione dei natanti, così come facciamo nel resto dell'articolato.

A nostro giudizio, è corretta la proposta contenuta nell'emendamento 2.15, che prevede che il conferimento dei rifiuti pescati non comporti un onere.

Sull'emendamento 2.16 apro una parentesi. È chiaro che la legge è detta «salvare», però non ne possiamo fare una per salvare i mari, una per salvare i laghi e una per salvare i fiumi. Pertanto, alcuni dei commi, così come illustrati anche da altri colleghi, di fatto esulano leggermente dal testo, ma non dallo spirito e dalla funzione. In questo caso, quindi, con l'emendamento 2.16, per tutelare la flora e la fauna autoctone delle acque interne, chiediamo che vi sia l'obbligo di procedere alla pulizia degli scafi – e di poterlo dimostrare – prima che gli stessi siano introdotti all'interno del bacino delle acque interne; è una norma che riteniamo fondamentale, perché ci sono stati molti casi del genere e dobbiamo fare in modo che non si verifichino, altrimenti il rischio è di introdurre specie invasive, che possono danneggiare un ecosistema.

In questo caso, anche se comunque il veicolo è la legge «salvare», riteniamo che non ci sia inconciliabilità fra proposte e il provvedimento; riteniamo che l'analisi tenga conto della bontà della proposta, anche se riguarda le acque interne.

Non illustro tutti gli emendamenti, perché prenderei troppo tempo; vorrei però richiamare l'attenzione della Commissione e del Governo sull'emendamento 3.3, che individua i soggetti promotori che possono organizzare le campagne di pulizia: è un lunghissimo elenco positivo, sul quale concordiamo appieno, tuttavia mancano le associazioni di categoria. È vero che sono presenti le associazioni dei pescatori, però più volte c'è stata un'azione meritoria da parte anche di varie organizzazioni per cam-

pagne di questo tipo; proponiamo quindi di introdurle fra i vari soggetti, perché anche in questo caso sono soggetti legalmente costituiti e meritori. Magari proponessero una campagna di questo tipo! Riteniamo quindi che si possano aggiungere e li inseriamo per spronarli a fare una cosa del genere.

Ciò posto, vorremmo avanzare una riflessione che potrebbe portare a un testo 2 di questo emendamento. Nella prima parte, tra i soggetti che possono organizzare campagne di sensibilizzazione e pulizia, si fa riferimento alle autorità competenti a tutta quella serie di soggetti ai quali proponiamo di aggiungere le associazioni di categoria. Tuttavia, la definizione di autorità competenti potrebbe ingenerare un dubbio: ad esempio, le amministrazioni comunali, le istituzioni e gli enti locali sono da considerarsi sempre autorità competenti in quanto tali oppure, se in un determinato bacino o in una certa zona c'è la competenza di un'autorità diversa (che potrebbe essere quella del parco), il Comune di riferimento o la Regione non possono agire? Pensavamo allora che si potesse inserire comunque una dicitura del tipo «le istituzioni e le autorità competenti» oppure «le amministrazioni locali e le autorità competenti», per sciogliere il dubbio su chi sia da considerare autorità competente. Riteniamo che sia comunque utile una precisazione ulteriore, ma ci apriamo al confronto con i colleghi e con il Governo. Potremmo inserire la specificazione nella prima parte dell'articolo 3, prima dell'elenco contenuto al comma 3. Il nostro intento comunque è far sì che anche le amministrazioni locali, che spesso sono il primo contatto con il cittadino e quelle deputate a tutelare l'ambiente per la comunità, possano figurare in maniera esplicita.

L'emendamento 3.5 prevede di incentivare la ricerca della presenza di microplastiche nelle acque lacuali e ovviamente proponiamo anche una copertura del costo relativo: anche in questo caso, riteniamo che la difesa debba riguardare le acque interne, quindi, al di là delle coperture, speriamo che ci possa essere intanto una valutazione del problema prospettato.

PRESIDENTE. Vorrei fare una domanda: l'iniziativa può essere meritevole, ma perché circoscriverla solo alle acque lacuali?

BRIZIARELLI (*L-SP-PSd'Az*). Per due motivi, signor Presidente. In primo luogo, per l'entità del costo, perché, se dicessimo che la ricerca va fatta ovunque e stanziassimo 2 milioni, ci sarebbe un problema di copertura; ben venga, quindi, perché per noi andrebbe benissimo inserirlo, se lo spirito è questo e se da parte del Governo e dei colleghi ci fosse la disponibilità di prendere in considerazione una qualsiasi riformulazione estensiva, tenuto conto però che in questo caso i fondi del *recovery fund* non possono diventare la panacea di tutti i mali. Ben venga tutto quello che è in più, se si potesse inserire la previsione di una campagna di questa ricerca, senza nulla togliere ad esempio all'azione meritoria di Goletta Verde o Legambiente: un conto però è una campagna, anche per il costo e il peso, affidata a un'associazione, ancorché quasi un'istituzione in Ita-

lia, che lavora in collaborazione con le istituzioni stesse; un conto è avere fondi e una campagna strutturata sul piano scientifico e di diffusione su scala nazionale. Sarebbe un segnale sicuramente importante. Anche sotto questo profilo torno al ragionamento iniziale: non possiamo fare una legge sulle microplastiche e una sul «salvamar».

Per quanto riguarda il materiale vegetale di provenienza agricola e forestale trascinato da fiumi o spiaggiato, anche noi abbiamo presentato un emendamento, il 5.3 e ci fa piacere che ci sia su questo una convergenza da più parti, al di là del testo specifico.

L'emendamento 5.0.2 dev'essere inteso in senso costruttivo e propositivo, perché con esso proponiamo un articolo 5-*bis* relativo alle misure per mantenere e favorire gli equilibri naturali degli alvei dei fiumi, che comunque ovviamente portano l'acqua da qualche parte. Anche in questo caso, al di là del testo, chiediamo con forza da tempo che sia affrontato il problema e lo spunto quindi è questo. Infatti, un conto è avere un disegno di legge in seconda lettura, già avviato, che parte quanto meno dall'assenza di visioni diverse (tanto che alla Camera, come dicevo, non ci sono stati voti contrari) e che si può migliorare; un altro conto è avviare un altro procedimento *ex novo* su un argomento del genere. Se anche in questo caso fosse possibile, si potrebbe intanto cominciare a intervenire su quello che non è comunque fuori dal campo complessivamente inteso del provvedimento, per mettere una prima pietra e, poi, magari costruire un successivo intervento.

ARRIGONI (*L-SP-PSd'Az*). Signor Presidente, vorrei illustrare alcuni emendamenti.

Il primo, che ritengo fondamentale, interviene sull'articolo 2, al comma 1, e riguarda la raccolta dei rifiuti accidentalmente prodotti: riteniamo fondamentale precisare che questi – equiparati a quelli prodotti dalle navi – siano conferiti separatamente ai fini del successivo comma 4. Ciò serve a garantire ai gestori degli impianti portuali di avere contezza della provenienza dei due flussi, ancorché equiparati, ai fini del conferimento. Ricordo, infatti, che i costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati sono coperti con una specifica componente della tariffa a carico dei cittadini, come previsto dallo stesso comma 6. Riteniamo fondamentale questa precisazione contenuta nell'emendamento 2.2.

Passo poi all'emendamento 2.5, analogo, se non uguale, a quello della senatrice Gallone. Esso propone l'inserimento della gestione dei rifiuti accidentalmente pescati all'interno dei piani di raccolta e di gestione dei rifiuti approvati dalle Regioni, in coerenza con la direttiva europea n. 883 del 2019.

Sottolineo l'importanza dell'emendamento 2.19, che interviene inserendo il comma 5-*bis* per fare in modo di esentare tutti coloro che saranno chiamati a effettuare questa attività di raccolta dei rifiuti accidentalmente pescati dalle pene previste dal comma 1 dell'articolo 256 del testo unico ambientale, che prevede specifiche sanzioni per le attività di gestione dei rifiuti non autorizzati, pericolosi e non. Dobbiamo mettere nero su bianco

il fatto che queste sanzioni non si applicano alle imprese di pesca, alle cooperative, ai consorzi e alle associazioni tra imprese di pesca, ai produttori e ai pescatori autonomi che sono coinvolti nelle campagne di pulizia e di recupero di questi rifiuti.

L'emendamento 2.29 mi pare sia anch'esso identico all'emendamento 2.28 della senatrice Gallone. L'emendamento 2.29 propone una fase sperimentale di gestione dei rifiuti, che potrebbe essere caratterizzata anche dai progetti promossi dai soggetti individuati all'articolo 3 come le campagne di pulizia. Con l'emendamento chiediamo che il Ministro dell'ambiente adotti un decreto, sentito il Ministro dello sviluppo economico, per disciplinare le modalità e i criteri per questa fase di sperimentazione.

L'emendamento 10.0.5 mira a conferire una delega al Ministero dell'ambiente per un'attività di contrasto all'abbandono e alla gestione illegale del fine vita delle imbarcazioni. Chiediamo che venga attivata una campagna d'informazione e sensibilizzazione dei soggetti coinvolti (utenti e proprietari, detentori a vario titolo di natanti). Il decreto deve prevedere anche delle modalità e dei criteri per il riuso delle parti o dei componenti riutilizzabili delle imbarcazioni, cogliendo l'occasione per introdurre una normativa sull'*end of waste* per la vetroresina, che di fatto oggi finisce tutta in discarica. Nel 2019, infatti, anche a seguito dell'emergenza ecologica, il costo dello smaltimento in discarica è stato di 450 euro per tonnellata.

L'emendamento 11.4, simile a quello citato dalla collega Messina, tratta i criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione. Riteniamo che la valutazione d'impatto ambientale (VIA) si possa introdurre in alternativa alla verifica di assoggettabilità a VIA. Dobbiamo infatti tener conto del carattere locale degli interventi di dissalazione, con relative ripercussioni sul piano della gestione del servizio idrico integrato e degli effetti ambientali. Riteniamo opportuno che tutto ciò venga ricondotto alla sfera di competenza regionale.

Illustro anche l'emendamento 11.10, con riferimento ai criteri generali per la disciplina degli impianti di desalinizzazione. Al comma 5, che disciplina l'esclusione dal campo di applicazione dell'articolo 11 degli impianti di desalinizzazione a bordo delle navi, chiediamo di specificare che tale esclusione valga per gli impianti destinati alla produzione di acqua per autoconsumo a bordo delle navi medesime. Sottolineo che, a differenza dell'installazione di dissalatori fissi, la cui influenza rientra in una sfera eminentemente locale e, come tale, di competenza regionale sul piano autorizzativo, nel caso di dissalatori installati sulle navi non per autoconsumo si ha a che fare con realtà che si caratterizzano per un coinvolgimento potenziale di tutte le aree insulari e costiere della penisola. Noi riteniamo, pertanto, che le procedure di VIA per questi impianti debbano essere ricondotte alle autorità statali.

L'emendamento 12.5 è l'ultimo che vado a illustrare. L'emendamento 12.6, precedentemente illustrato dal collega Briziarelli, chiede di inserire, nell'ambito del tavolo interministeriale di consultazione permanente presieduto dal Ministero dell'ambiente, un rappresentante delle asso-



ciazioni di categoria. L'emendamento 12.5, come viene sottoposto, chiede, oltre al Ministro e al numero importante di rappresentanti, di inserire anche i rappresentanti dei gestori degli impianti portuali, che di fatto lavorano sul campo. Noi proponiamo tre rappresentanti dei gestori. È una proposta, ma rimetto al Governo una valutazione sulla congruità del numero di questi rappresentanti.

PRESIDENTE. Comunico che sono pervenuti i pareri della 8<sup>a</sup> e 9<sup>a</sup> Commissione, che sono disponibili per la consultazione.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 10,15.*





